

**COMUNE DI GRANOZZO CON
MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 14 IN DATA 30 MAGGIO 1994

RIPUBBLICATO IN DATA 18 LUGLIO 1994 FINO AL 01 AGOSTO 1994

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 IN
DATA 10.08.1995

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 IN
DATA 09.04.1998

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 IN
DATA 23.12.2016

NOTA : per gli aggiornamenti delle tariffe vigenti – allegati a-b-c del presente regolamento – consultare il sito del comune www.comune.granozzoconmonticello.no.it alla sezione servizi ai cittadini – avere una famiglia – cimitero.

CAPO I[^] - deposizione dei cadaveri nel feretro

ART. 1

1. Trascorso il periodo d'osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.

ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco; a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. In caso di tumulazione, la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno coche sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldature e, tra le due casse al fondo, deve essere posto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o d'altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

ART. 6

1. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

2. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, ai termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II - TRASPORTO dei cadaveri

ART. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere eseguito a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il servizio di trasporto di cui all'art. 16 lett. a) del D.P.R. n. 285/90 è considerato servizio a domanda individuale.

ART. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

ART. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali od ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso del cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto d'autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa, vanno trasportati al deposito d'osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive/diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Sindaco non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive/diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto d'autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi d'aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento anti-putrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga

eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune, dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficio dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

ART. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 26

1. Il trasporto d'ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III - INUMAZIONI

ART. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto) scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte.

ART. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni di età debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, per le inumazioni dovrà farsi osservanza di quanto stabilito con ordinanza del Sindaco n. 11 in data 22.10.1991, la quale prevede obbligatoriamente l'uso di casse metalliche che a loro volta contengano le casse di legno. In assenza di tali accorgimenti, il feretro non verrà accettato nel cimitero comunale.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

ART. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza e semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni, da richiedersi entro un periodo di tolleranza di due anni, dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IV - TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 36

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

ART. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 38

1. I diritti di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono indicati nell'allegato C) al presente regolamento. I suddetti diritti di concessione possono essere incrementati annualmente dalla giunta comunale contestualmente alla definizione della manovra tariffaria in accompagnamento alla redazione del bilancio di previsione. In mancanza di aggiornamenti tariffari trovano applicazione le tariffe dell'anno precedente.

2. I diritti di concessione per i non residenti nel Comune sono aumentati del 25% rispetto ai diritti di concessione in vigore per i residenti. Fatta eccezione per le cellette ossario, tutti gli importi derivanti dagli incrementi percentuali indicati nel presente articolo sono arrotondati ai 50,00 euro superiori.

3. In caso di retrocessione di opere funerarie il Comune procederà al rimborso di una somma pari:

al 20% dell'importo vigente alla data della richiesta per la concessione di opere funerarie corrispondenti a quella da retrocedere in caso di contratti di concessioni stipulati entro la data del 31.12. 1980;

al 30% dell'importo vigente alla data della richiesta per la concessione di opere funerarie corrispondenti a quella da retrocedere in caso di contratti di concessioni stipulati entro la data del 31.12. 1990;

al 40% dell'importo vigente alla data della richiesta per la concessione di opere funerarie corrispondenti a quella da retrocedere in caso di contratti di concessioni stipulati entro la data del 31.12. 2000;

al 50% dell'importo vigente alla data della richiesta per la concessione di opere funerarie corrispondenti a quella da retrocedere in caso di contratti di concessioni stipulati entro la data del 31.12.2010;

al 70% dell'importo vigente alla data della richiesta per la concessione di opere funerarie corrispondenti a quella da retrocedere in caso di contratti di concessioni stipulati a decorrere dal 1.1.2011.

L'importo rimborsato non potrà in ogni caso essere superiore al 90% del prezzo di concessione effettivamente sostenuto dal concessionario.

In caso di opera funeraria già utilizzata la somma da rimborsare sarà pari al 100% di quanto indicato al comma precedente. Analogamente si procederà nel caso in cui il concessionario non sia residente alla data di presentazione della richiesta di retrocessione. In caso di retrocessione l'importo da rimborsare è sempre conteggiato sulla tariffa base prevista per i residenti. Le richieste di retrocessione possono essere accolte solamente in presenza di una contemporanea richiesta di nuova concessione. Non è richiesta la contemporanea richiesta di concessione da parte di altro soggetto interessato, nel caso in cui la retrocessione sia conseguente alla concessione di una tomba di famiglia.

In caso di richieste di retrocessione di tombe di famiglia la determinazione dell'importo da rimborsare sarà stabilita caso per caso dalla giunta comunale.

4. ABROGATO.

5. In caso di nuove iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente, le tariffe per i cittadini residenti sono applicabili, in caso di concessione cimiteriale, a decorrere dal secondo anno successivo all'avvenuta iscrizione, fatta eccezione per il caso in cui la concessione sia richiesta per il decesso di un componente dello stesso nucleo anagrafico.

ART. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di concessione, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettere b) del presente articolo sono comprese le persone indicate all'art. 433 del codice civile.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. In casi particolari la Giunta Municipale può autorizzare la tumulazione dei feretri di persone indigenti in vita, in loculi tenuti a disposizione del Comune per tali eventualità.

ART. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'articolo 93, D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata dal Sindaco.

ART. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della stipula del contratto.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da apporre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici metri.

ART. 44

1. Previa deliberazione della Giunta comunale, possono essere dati in concessione appezzamenti di terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

2. Tali costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti sono autorizzati dal Sindaco, e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

ART. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo con libertà di cessione e concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo delle opere cimiteriali secondo le tariffe vigenti.

ART. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

3. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

La Giunta Municipale provvede a tal fine ad adottare apposita deliberazione a contrarre ai sensi dell'art. 56 della legge 8.6.1990, n. 142 e ad approvare lo schema tipo del contratto di concessione, da stipulare sia per atto pubblico che per scrittura privata.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune, può revocare le concessioni già emesse e relative ad opere funerarie, a quella data non ancora utilizzate. Al concessionario cui è stata revocata la concessione dovrà essere al più presto attribuita una nuova opera funeraria, senza alcun onere aggiuntivo per il concessionario.

ART. 49

1. Sono ammesse tumulazioni provvisorie in loculi e cappelle già date in concessione per il tempo strettamente necessario al fine di trovare una sistemazione definitiva del feretro.

2. Tale concessione è subordinata al consenso del concessionario ed al versamento al Comune del relativo diritto, come previsto al punto 2 della tabella B) riportata in fondo al presente regolamento e avrà la durata massima annuale, salvo rinnovo sussistendo le condizioni iniziali che hanno impedito la tumulazione definitiva.

3. Verificatesi le condizioni per la sistemazione definitiva, qualora gli interessati non vi provvederanno, il feretro sarà inumato secondo le norme previste nel capitolo ottavo.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde, allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.

ART. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi avute in concessione nel recinto del cimitero.

2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauro del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali occorre fare riferimento all'art. 85 del D.P.R. 285/1990 ed alla circolare del Presidente della Giunta Regionale del 25.06.1992 - 14/san-eco, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 01.07.1992.

ART. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni o le estumulazioni per il trasporto dei feretri ma non la loro apertura.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990, n. 285.

ART. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 56

1. Per eseguire le esumazioni e le estumulazioni straordinarie da parte degli operatori cimiteriali, dovrà essere garantita preliminarmente la disponibilità di cellette ossario, loculi o spazi nel campo comune, ove ricollocare i resti mortali esumati o estumulati, in base allo stato di effettiva conservazione dei feretri all'interno della cassa.

2. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

3. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi ed affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' U.S.S.L.

ART. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile;

c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 59

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite con apposita norma regolamentare.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. I cimiteri comunali devono avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia fatta espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 60

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 61

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. del D.P.R. 285/1990. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/1990.

5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 62

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento anti-putrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 63

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO VII - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 64

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura, e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori comune.

ART. 65

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) una sala per autopsia;
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie

ART. 66

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- c) un manovale (affossatore o necroforo).

ART. 67

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 40 del codice penale.

ART. 68

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli investimenti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiale di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

CAPO VIII - NORME DI SERVIZIO

ART. 69

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.

2. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

3. Coadiuvano inoltre il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle su accennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

ART. 70

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

a) dal Sindaco o dall'Assessore delegato per quanto riguarda gli interventi sugli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;

b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune.

ART. 71

1. Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.

2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

ART. 72

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nella cennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 73

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinarie, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 74

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve

essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parete più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 75

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzione, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come stabilito dall'art. 51.

3. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui ai commi precedenti, si richiama quanto stabilito al comma 5 dell'art. 52.

ART. 76

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 77

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

CAPO IX - POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 78

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 79

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio del medesimo.

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversar le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e della via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 80

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 81

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 82

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nei cimiteri qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 83

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 84

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 85

1. E' assolutamente proibito recar danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 86

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 87

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restando salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 88

1. Il servizio di illuminazione votiva è svolto direttamente dal Comune.
2. Le tariffe relative al servizio sono stabilite nell'allegato C) al presente regolamento e possono essere aggiornate annualmente dalla Giunta Municipale. In caso di nuovi allacci che avvengano in corso d'anno, la tariffa dovuta dagli utenti è quella corrispondente alla tariffa annua vigente in quel momento, rapportata al periodo d'anno residuo, calcolata in dodicesimi, con decorrenza dal mese successivo entro il qual è effettuato l'allacciamento.

ART. 89

1. La domanda di allacciamento è presentata agli uffici comunali utilizzando appositi modelli all'uopo predisposti. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione della domanda provvede ad attivare l'allacciamento alla rete dell'illuminazione votiva.

ART. 90

1. Il pagamento della tariffa relativa al servizio dell'illuminazione votiva avviene a mezzo di apposito ruolo emesso dal Comune. L'importo dovuto è corrisposto in un'unica soluzione entro la data di scadenza indicata sulla bolletta di pagamento. All'emissione del ruolo il Comune provvede entro il primo semestre dell'anno al quale si riferisce il ruolo stesso, previa verifica d'ufficio di eventuali variazioni di residenza. In assenza di disdetta presentata in forma scritta entro il mese di febbraio dell'anno a cui si riferisce il ruolo, il Comune provvede ad inserire in ruolo le utenze iscritte. In caso di disdetta pervenuta successivamente a tale data, è dovuto l'importo per l'intero anno e si provvederà alla cancellazione dal ruolo per l'anno successivo.
2. In caso di decesso, la cancellazione dal ruolo è disposta d'ufficio previo avviso ai parenti, qualora noti.
3. Per ogni punto luce verrà effettuata un'unica fatturazione; non è consentito il frazionamento della stessa nei casi di più concessionari o richiedenti per la medesima tomba, cappella, loculo o celletta ossario.

ART. 90 BIS

1. Trascorso il termine utile per il pagamento della tariffa sarà applicata una penalità del 6% sull'importo dovuto per i pagamenti che avverranno nei successivi 15 giorni. Decorso tale termine e persistendo la morosità verrà sospeso il servizio ed attivata la procedura per il recupero del credito.
2. La riscossione degli importi dovuti per eventuali penalità è effettuata con la fatturazione successiva.

ART. 91

1. E' vietato agli utenti di asportare, sostituire le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire impianti abusivi non autorizzati o comunque apportare modifiche all'impianto esistente. Le interruzioni di corrente dipendenti da forniture di energia, in

dipendenza di guasti o danni causati da forza maggiore, non danno luogo a responsabilità, danni o pretese di sorta.

L'illuminazione votiva sulle tombe dei caduti di tutte le guerre e per la causa di liberazione, è assunta a carico del Comune.

CAPO XI - CONTRAVVENZIONI

ART. 92

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 93

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 94

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERSI

n.	natura della concessione	importo
1.	Per collocamento dei cippi in altezza non superiore a m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	L. 40.000
2.	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopra-copertina e solo in marmo	L. 50.000
3.	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopra-copertina e circondate da colonnine	L. 60.000

Le tariffe potranno essere annualmente aggiornate dalla Giunta comunale.

ALLEGATO B

TABELLA DI DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI

- TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO	L.	50.000
- TUMULAZIONE IN LOCULO (dimensioni cm. 65 x cm. 65)	L.	80.000
- TUMULAZIONE IN LOCULO (dimensioni m. 2 x cm. 65)	L.	130.000
- TUMULAZIONE IN TOMBA SOTTERRANEA	L.	200.000
- ESTUMULAZIONE DA CELLETTA	L.	50.000
- ESTUMULAZIONE DA LOCULO (dimensioni cm. 65 x cm. 65)	L.	200.000
- ESTUMULAZIONE DA LOCULO (dimensioni m. 2 x cm. 65)	L.	300.000
- ESTUMULAZIONE DA TOMBA SOTTERRANEA	L.	300.000
- ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	L.	300.000

Le tariffe potranno essere annualmente adeguate dalla Giunta comunale.

ALLEGATO C

DIRITTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI

concessioni	importo per residenti	importo per non residenti
cappelle	L. 21.000.000	L. 26.300.000
loculi fila 1, 5, 6	L. 1.500.000	L. 1.900.000
loculi fila 2, 4	L. 1.600.000	L. 2.000.000
loculi fila 3	L. 1.700.000	L. 2.100.000
cellette ossario	L. 500.000	L. 600.000
cellette ossario per cremazione	L. 1.000.000	L. 1.300.000
concessione aree per costruzione tombe di famiglia (pari a mq. 7)	L. 5.500.000	L. 6.900.000

Gli importi sono riferiti alle opere funerarie al momento disponibili.
In caso di realizzazione di nuove opere, i costi per i diritti di concessione saranno di volta in volta determinati con apposito provvedimento della Giunta comunale e seguiranno gli adeguamenti tariffari previsti dal regolamento.

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

DIRITTI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO (UNA TANTUM)

quota fissa	importo
cappelle	L. 34.000
loculi	L. 17.000
cellette	L. 17.000

DIRITTO ANNUO

quota annua	importo
cappelle	L. 36.000
loculi	L. 18.000
cellette	L. 18.000